



Comune di Castel Castagna

(Provincia di Teramo)

Prot. n. 1312
del 24.06.2025

ORDINANZA SINDACALE n. 7 del 24 giugno 2025

Oggetto: CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO 2025 - PRESCRIZIONI E DIVIETI.

LA SINDACA

PREMESSO che i terreni incolti, di proprietà pubblica o privata, presenti nel territorio comunale del Comune di Castel Castagna costituiscono potenziali siti di rischio per l'innescò e la propagazione di Incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, degli animali e delle cose;

PRESO ATTO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami delle piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;

TENUTO CONTO che, vista la stagione estiva, le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo per il potenziale innesco di incendi;

RITENUTO necessario adottare ogni misura utile a mitigare il reiterarsi di eventi calamitosi verificatisi negli anni passati e cagionati dal propagarsi di incendi boschivi o di interfaccia e di ogni eventuale causa di possibile innesco e/o di propagazione degli incendi;

CONSTATATO che, in particolare nelle stagioni passate, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, hanno provocato gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché hanno rappresentato un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. lgs n. 267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la nota della Regione Abruzzo – Agenzia Regionale di Protezione Civile, prot. n.0248370/25 del 13.06.2025, acquisita al protocollo del Comune al n. 1239 del 16/06/2025, avente ad oggetto "Legge 21 novembre 2000, n. 353 – Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Anno 2025. Trasmissione "Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Autorità di Protezione Civile n. 1/APC/2025 del 13/06/2025". Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti";

VISTA la nota n. 44144 del 20.06.2025, pervenuta al prot. dell'ente n. 1299 del 23.06.2025., trasmessa dalla Prefettura di Teramo – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico avente ad oggetto "Attività antincendio boschivo per l'anno 2025. Prime indicazioni operative per eventuali situazioni di emergenza".

RITENUTO necessario adottare ogni misura utile a mitigare il reiterarsi di eventi calamitosi verificatisi negli anni passati e cagionati dal propagarsi di incendi boschivi o di interfaccia a di ogni eventuale causa di possibile innesco e/o propagazione degli incendi;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Autorità di Protezione Civile n. 1/APC/2025 del 13/06/2025 con la quale è stato dichiarato ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 3/2014 lo "Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" per il corrente anno 2025 dal 15 giugno 2025 al 15 ottobre 2025 sull'intero territorio regionale;



Comune di Castel Castagna

(Provincia di Teramo)

Prot. n. 1312
del 24.06.2025

VISTI

- La Legge 21 novembre 2000, n. 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- L'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”;
- La L.R. 4 Gennaio 2014 n. 3;
- L'art. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000;
- Il D.P.R. 11.07.1980 n. 753;
- Il D.Lgs 19.08.2016, n. 177;
- Il D.Lgs 02.01.2018 n. 1,

ORDINA

Per le motivazioni sopra riportate:

1. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, fino al 15 ottobre 2025, il divieto di:
 - a) Accensione di fuochi su tutti i terreni condotti a coltura agrari, pascolo o incolti e/o in qualunque luogo che, per le due caratteristiche, sia pericoloso per lo sviluppo di incendi;
 - b) Far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone boscate;
 - c) Inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi;
 - d) nelle discariche private di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell'ambito di tali discariche è vietata la combustione di rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore; durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;
 - e) L'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dell'estremo margine del bosco;
 - f) Gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;
2. A tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di mettere in atto tutte le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi adottando i seguenti interventi preventivi:
 - a) Pulizia a propria cura e spese dei propri terreni mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti, sterpaglie e quant'altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, per tutto il periodo estivo, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza e, se necessario, ripetuti durante la stagione estiva;
 - b) Pulizia da sterpaglie e vegetazione secca in genere per una fascia di larghezza non inferiore a 10 metri in prossimità di strade pubbliche e private e terreni boschivi, nonché in prossimità di fabbricati ed in prossimità di lotti interclusi;
 - c) Ripulitura da parte degli Enti proprietari della vegetazione erbacea e/o arbustiva presente lungo le scarpate stradali, se non di proprietà di privati, per i quali valgono le indicazioni di cui al punto precedente;
 - d) Pulizia, per un raggio non inferiore a 5 metri, dell'area circostante i serbatoi di impianti esterni di combustibili liquidi;

Salvo che il fatto non costituisca reato, per la mancata osservanza di quanto disposto nella presente Ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale oltre a quelle indicate dall'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000 e dall'art. 81 della L.R. n. 3 del 04/01/2014.

A tutte le Forze dell'Ordine sono demandati i compiti di controllo e verifica.



Comune di Castel Castagna

(Provincia di Teramo)

Prot. n. 1312
del 24.06.2025

INVITA

Ogni cittadino, anche turista o gitante, a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento dando comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità:

- CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO: 115
- ARMA CARABINIERI – FORESTALI: 112 – 1515
- SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE DELLA REGIONE ABRUZZO: 0862/311526
- Numero verde SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente): 800.861.016

DISPONE

1. La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Castel Castagna e sul sito istituzionale;
2. la diffusione della presente Ordinanza per il tramite dei principali canali di informazione e l'affissione della stessa sull'intero territorio comunale;
3. La notifica della seguente Ordinanza:
 - Alla Regione Abruzzo, Servizio prevenzione dei rischi e di protezione civile pec: apc001@pec.regione.abruzzo.it
 - Alla Prefettura di Teramo, pec: protocollo.prefte@pec.interno.it;
 - Alla Provincia di Teramo, pec: protocollo@pec.provincia.teramo.it;
 - Alla Questura di Teramo, pec: urp.quest.te@pecps.poliziadistato.it;
 - Al Comando dei Carabinieri di Isola del Gran Sasso, pec: tte24410@pec.carabinieri.it;
 - Al Comando dei Carabinieri Forestali di Tossicia, pec: fte42612@pec.carabinieri.it;
 - Al Comando dei VV.F. di Teramo pec: com.teramo@cert.vigilfuoco.it;
 - Al Consorzio Bonifica Nord Teramo, pec: protocollocbnord@postecert.it;
 - Al Capo zona di Teramo e l'Aquila E-D Distribuzione, pec: vettoriamento@pec.e-distribuzione.it;
 - Al Responsabile Area Teramo/L'Aquila Ascoli Piceno Soc. 2i Rete Gas, pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it;
 - Al Direttore della Soc. RUZZO RETI, pec: protocollo@ruzzocert.it;
 - Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 24 Giugno 2025

La Sindaca

Avv. Rosanna De Antoniis

F.to digitalmente